Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Martedì, 22 settembre 1931 - Anno IX** **Numero 219**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel Testo Unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pubblicato in Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 16 settembre 1931-IX, all'art. 305, ultimo capoverso, quart'ultima riga, deve leggersi « cinque per cento » anzichè « dieci per cento ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1466.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1931, n. 1163.

Esecuzione della Convenzione italo-francese per la produzione ed il commercio del seme bachi, stipulata in Parigi il 31 dicembre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per la produzione ed il commercio del seme bachi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Parigi il 31 dicembre 1930 fra l'Italia e la Francia per la produzione ed il commercio del seme bachi e che ha vigore dal 1° maggio 1931.

Il presente decreto sarà convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 95. — MANCINI.

Convention entre l'Italie et la France concernant la production et le commerce des graines de vers à soie.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française ayant reconnu l'utilité de conclure une Convention concernant la production et le commerce des graines de vers à soie;

Les Soussignés:

M. SOLA UGO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pour le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie;

M. LESAGE JEAN MAURICE, Directeur de l'Agriculture au Ministère de l'Agriculture, pour le Gouvernement français,

dument autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les graines de vers à soie, présentées en cellules avec les papillons correspondants, sont admises librement à l'importation en Italie, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat délivré par le Service du Contrôle français des graines de vers à soie, attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements français et lorsqu'elles sont adressées à des Etablissements autorisés soit à la confection des graines de vers à soie, soit à la sélection des dites graines d'après l'article suivant.

Chaque lot de cellules doit porter l'indication des races ou variétés des vers à soie dont la graine est issue.

Art. 2.

Les graineurs ayant le centre de leur production en France ne peuvent être autorisés à se livrer en Italie aux opérations de sélection des graines présentées en cellules, s'ils ne sont pas à même de prouver, par un certificat délivré à chacun d'eux par le Ministère de l'Agriculture français, que leurs établissements en France, pour ce qui a trait au minimum de production, remplissent les conditions requises par le règlement italien.

Le personnel technique dirigeant français ne pourra être admis en Italie à l'exercice des attributions inhérentes à la confection des graines de vers à soie, que s'il est pourvu des titres d'habilitation prévus par le règlement italien, à l'exception du personnel ayant déjà acquis en France, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, des titres d'étude parfaitement correspondants à ceux qui sont requis en Italie. A cet effet, le Gouvernement français, au moment de l'échange des ratifications de la présente Convention, communiquera au Gouvernement italien la liste des personnes se trouvant dans la condition susdite.

Art. 3.

Le Gouvernement italien s'engage à prendre toutes mesures pour éviter qu'aucune mention portée sur l'emballage desdites graines, lors de leur mise en vente, puisse laisser supposer à l'acheteur qu'elles ont été sélectionnées et emballées sous la surveillance du Service du Contrôle français des graines de vers à soie.

Art. 4.

Les graines de vers à soie munies de la banderolle officielle du Contrôle de l'Etat français, seront admises librement à l'importation en Italie sans aucune formalité, pourvu qu'elles soient conditionnées sous la forme et en l'état où elles sont présentées habituellement aux éducateurs, c'est-à-dire en boîtes ou télaînes, et que ces emballages immédiats portent l'indication du poids net des graines, des races ou variétés dont elles sont issues, de la couleur des cocons, ainsi que le nom, l'adresse du graineur, le lieu de production et le millésime de la campagne séricicole.

Les quantités des graines expédiées conformément au présent article, seront passibles, au moment de leur importation en Italie, d'un droit de douane de 3 lire Or 50 par once (30 Gr.) de graines de vers à soie.

Art. 5.

Les graineurs français soumis au contrôle de l'Etat français sont admis à vendre leurs produits en Italie. Toutefois, avant de se livrer, dans ce pays, au commerce des graines de vers à soie, soit directement, soit par personne interposée, ils devront faire, au Ministère de l'Agriculture et des Forêts à Rome, un mois avant le commencement de leurs opérations de vente, la déclaration de l'existence et du fonctionnement de leurs maisons de commerce.

Art. 6.

Les graines françaises introduites dans les conditions prévues aux articles précédents ne sont pas exceptées des prescriptions imposées par les articles 6, 8, 9, 12 et 14 de la Loi italienne du 28 juin 1923, pas plus que de celles imposées par les dispositions réglementaires prévues par la dite loi, à moins que les articles précités de la Convention ne comportent une dérogation expresse à ces disposition*s*.

Art. 7.

En outre des dispositions prévues aux articles précédents, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française prennent réciproquement l'engagement d'appliquer aux ressortissants de l'autre Puissance établis sur leur territoire ou qui viendraient s'y établir, un traitement identique à celui que les lois et règlements édictent pour leurs propres nationaux en ce qui concerne la production et le commerce des graines de vers à soie.

Art. 8.

La présente Convention remplace celle signée à Paris le 10 avril 1924, concernant l'importation en Italie des graines de vers à soie produites en France. Les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que faire se pourra. Cette Convention entrera en vigueur à partir du premier mai 1931. Elle aura effet jusqu'au 30 avril 1932 inclus et sera prorogée d'année en année par tacite reconduction, à moins qu'elle n'ait été dénoncée six mois avant cette date ou avant l'expiration de chaque période annuelle ultérieure.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 31 décembre 1930.

(L. S.) UGO SOLA. (L. S.) M. LESAGE.

Déclaration faite par la Délégation italienne au moment de la signature de la Convention sur la production et le commerce des graines de vers à soie.

La Délégation italienne a bien voulu faire connaître à la Délégation française que le nouveau projet de réglementation concernant l'application de la loi du 28 juin 1923, n. 1512, sur la production et le commerce des graines de vers à soie, dont le texte lui a été confidentiellement communiqué entrera en vigueur avant la mise en application de la Convention concernant la production et le commerce des graines de vers à soie signée aujourd'hui à Paris.

Elle a déclaré, en outre, que les conditions de durée de bail prévues par le projet de règlement italien, article premier, ne seront pas exigées des graineurs français opérant, en Italie, la sélection des cellules, étant donné la courte période prévue pour la durée de la dite Convention.

Paris, 31 décembre 1930.

Le President de la Délégation italienne:
UGO SOLA

Le Président de la Délégation française:
M. LESAGE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
FANI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Campania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto lo statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 16 marzo 1931, n. 3075, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Pasquale Spampanato a segretario del dipendente Sindacato interprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Campania;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Pasquale Spampanato a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Campania.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 324. — BETTAZZI.

(6707)

REGIO DECRETO 25 giugno 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 1° aprile 1931, n. 5909, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Francesco Magrini a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Lazio, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Francesco Magrini;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Francesco Magrini a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Lazio.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 325. — BETTAZZI.

(6708)

REGIO DECRETO 25 giugno 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto lo statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 16 marzo 1931, n. 3077, con cui la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del signor Andrea Guidi Balilla a segretario del dipendente Sindacato inteprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Toscana;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Andrea Guidi Balilla a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli ausiliari delle comunicazioni della Toscana.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 323. — BETTAZZI.

(6709)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1931.

Autorizzazione a far eseguire una battuta al cinghiale in località « La Nurra » in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Su richiesta urgente della Commissione venatoria provinciale di Sassari e dietro segnalazione di danni, fatta dalla direzione dell'Azienda foreste demaniali;

Con riserva d'informarne la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

In località « La Nurra » (Sassari), la Commissione venatoria provinciale è autorizzata a far eseguire una battuta al cinghiale, allo scopo di ridurre il quantitativo di tali animali, la cui esuberanza arreca danni all'agricoltura.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6732)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 603 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Goiak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Goiak Giuseppe, figlio di Giacomo e di Francesca Jurissevich, nato a Colazzo (Matteria) il 12 dicembre 1883 e abitante a Pola, via Premuda, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Goia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fonda Giovanna di Giorgio, nata a Pirano, il 3 luglio 1894, ed alle figlie nate a Pola: Adelma, l'11 novembre 1924; Alide, il 1° ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5227)

N. 582 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurich Domenico, figlio di Antonio e di Maria Pianella, nato a Gallesano (Pola) il 4 agosto 1900 e abitante a Gallesano n. 160, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giuri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobrovich Giovanna fu Giovanni e fu Paola Fabris, nata a Gallesano il 12 dicembre 1907, ed al figlio Fulvio, nato a Gallesano il 23 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5228)

N. 506 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grabrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grabrovich Giovanni, figlio del fu Michele e di Lucia Zohil, nato a Gimino il 19 agosto 1892 e abitante a Sissano (Pola) n. 217, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carboni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Costessich Antonia fu Giovanni e di Anna Giadresco, nata a Sissano il 25 maggio 1897 ed ai figli, nati a Sissano: Giovanni, il 20 luglio 1915; Giuseppe, il 13 dicembre 1919; Marcello, il 26 settembre 1925; Anna, il 29 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5229)

N. 610 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grozich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grozich Francesco, figlio di Vincenzo e di Maria Faragona, nato a Pola il 21 maggio 1899 e abitante a Pola, via Degli Operai, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Molek Francesca di Giovanni e di Perco Maria, nata a Cleveland (America del Nord) il 18 aprile 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5230)

N. 570 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorovich Stanislao, figlio di Antonio e di Scocich Francesca, nato a Pola il 22 novembre 1895 e abitante a Pola, via Liburni 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brozovich Maria di Matteo e di Car Orsola, nata a Verbenico il 1° febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5231)

N. 609 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Govich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Govich Ottavio, figlio del fu Vincenzo e di Antonia Lazzarich, nato a Pola il 13 aprile 1913 e abitante a Pola, via Cappellini n. 242, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Govi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5232)

N. 505 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grabrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grabrovich Michele, figlio del fu Michele e di Lucia Zohil, nato a Gimino il 20 settembre 1885 e

abitante a Sissano (Pola) Vro 216, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Garboni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zivolich Mattea di Andrea e di Giadresco Carolina, nata a Sissano l'8 gennaio 1887 ed ai figli, nati a Sissano: Maria, il 6 maggio 1918; Michele, il 7 agosto 1919; Felice, il 13 febbraio 1921; Bruno, il 7 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5233)

N. 543 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gerdevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gerdevich Giovanni, figlio di Martino e della fu Jurissevich Maria, nato a Golazzo (Matteria) l'8 dicembre 1868 e abitante a Pola, via Monte Cane (Case sparse) n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherdevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cura Eufemia fu Giovanni e di Brgic Giovanna, nata a Carnizza (Dignano) il 19 febbraio 1879 ed al figlio Martino, nato a Pola il 20 novembre 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5234)

N. 608 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Govich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Govich Angela, figlia del fu Girolamo e della fu Apollonia Tauscher, nata a Pola il 30 luglio 1886 e abitante a Pola, via Premuda, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Govi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5243)

N. 510 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Pietro figlio del fu Filippo e della fu Caterina Radossevich, nato a Medolino (Pola) il 18 giugno 1877 e abitante a Medolino n. 245, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brenco Maria fu Antonio e fu Maria Giadresco, nata a Sichici il 12 agosto 1882, ed ai figli: Giuseppe, nato a Sichici il 18 marzo 1907; Giorgio, nato a Sichici il 17 aprile 1909; Albina, nata a Medolino il 12 aprile 1920; Anna, nata a Medolino il 10 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5244)

N. 511 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,
Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Martino figlio di Martino e della fu Anna Micaglievich, nato a Lisignano (Pola) il 24 novembre 1881 e abitante a Lisignano n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milossevich Caterina di Matteo e di Anna Percovich, nata a Lisignano il 9 luglio 1892 ed alle figlie: Staroslava nata a Lisignano il 15 settembre 1923 ed Apollonia nata a Pola il 25 aprile 1926, ed alle figliastre: Gracalich Carolina fu Giovanni e di Caterina Milossevich nata a Jutendorf l'8 luglio 1917 ed Anna Gracalich fu Giov. e di Caterina Milossevich, nata a Lisignano il 24 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5245)

N. 589 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grossich Arturo figlio del fu Giovanni e della fu Cerovaz Anna, nato a Draguccio (Pisino) il 26 settembre 1875 e abitante a Pola, via Rosandra n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pospichal Alice fu Giacomo e della fu Teutor Francesca, nata a Pola il 25 agosto 1885 ed ai figli: Ornella nata a Pola il 14 marzo 1907 e Bruno a Brioni il 13 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5246)

N. 677 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Machich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Machich Gregorio figlio di Giovanni e di Devescovi Giovanna, nato a Rovigno il 10 giugno 1898 e abitante a Pola, via Medusa n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5247)

N. 682 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,
Ritenuto che il cognome « Machich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Machich Pietro figlio del fu Giuseppe e di Bronzin Maria, nato a Rovigno il 3 aprile 1854 e abitante a Pola, via Fondaco n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Daproto Francesca di Giovanni e fu Giurale Antonia, nato a Pola il 16 agosto 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5248)

N. 675 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Machich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Machich Eleonora figlio del fu Pietro e della fu Maria Natori, nato a Rovigno il 9 settembre 1885 e abitante a Pola, via Nascinguerra n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5249)

N. 699 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mandussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mandussich Mario figlio del fu Matteo e di Donatich Maria, nato a Pola il 26 giugno 1897 e abitante a Pola, via Giovia n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mandossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lizzul Maria fu Antonio e di Dapas Angela, nata a Pola il 1° gennaio 1901 ed ai figli nati a Pola: Eleonora il 20 febbraio 1920 e Ranieri Mario il 18 aprile 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5250)

N. 684 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Giuseppe figlio di Giacomo e di Sgrablich Barbara, nato a Gimino il 27 febbraio 1889 e abitante a Pola, via delle Vigne n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola dall'or defunta Eufemia Percovich: Giuseppe il 5 marzo 1915 e Carlo il 7 ottobre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5251)

N. 689 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Malabotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Malabotich Giovanni figlio di Nicolò e di Negri Maria, nato a Pola il 22 settembre 1888 e abitante a Pola, via Medolino n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Malabotta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marcovich Maria fu Giovanni e fu Smolian Vittoria, nata a Cherso il 14 luglio 1888 ed ai figli nati a Pola: Nives il 24 maggio 1920 e Silvano il 30 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 1 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5252)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze con nota del 17 settembre 1931-IX, n. 117172, ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, riguardante la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica.

(6731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 29 agosto 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mozzagrogna, provincia di Chieti.

(6725)

Si comunica che il giorno 31 agosto 1931-IX venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Piossasco, provincia di Torino.

(6726)

Si comunica che il giorno 4 settembre 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Livraga, provincia di Milano.

(6727)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto 8 giugno 1928 per la sistemazione idraulico-forestale del bacino del Fosso Rio Rosso.

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1931-IX, n. 1998, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto 8 giugno 1928 per la sistemazione idraulico-forestale del bacino del Fosso Rio Rosso, affluente di sinistra del fiume Marecchia.

(6720)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Catania.

Con decreto in data 12 settembre 1931, n. 3624, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato, con modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Catania deliberato dall'assemblea generale dell'ente in data 10 giugno 1931.

(6721)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Valle del Ticino » in provincia di Pavia.

Con decreto 12 settembre 1931-IX, n. 2925, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Valle del Ticino » (Pavia) deliberato dall'assemblea generale il 29 marzo 1931.

(6722)

Annullamento del R. decreto 13 maggio 1929 concernente la soppressione dei consorzi di scolo Canal Vela, Fosso Vecchio, Zaniolo e Buonacquisto.

Con R. decreto 24 luglio 1931, registrato dalla Corte dei conti il 27 agosto successivo al registro 17, foglio 207, è stato annullato il R. decreto 13 maggio 1929 di soppressione dei consorzi di scolo Canal Vela, Fosso Vecchio, Zaniolo e Buonacquisto.

(6723)

Soppressione dei consorzi di scolo di Canal Vela, Fosso Vecchio, Zaniolo e Buonacquisto (R. decreto 7 agosto 1931).

Con R. decreto 7 agosto 1931, registrato dalla Corte dei conti il 4 settembre successivo al registro 17, foglio 373, sono stati soppressi i quattro consorzi di scolo: Canal Vela, Fosso Vecchio, Zaniolo e Bonacquisto, in provincia di Ravenna e ne sono state deferite le funzioni al Consorzio speciale della bonifica della bassa pianura ravennate.

(6724)

MINISTERO DELLE FINANZE

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª serie.

Si notifica che nel giorno 8 ottobre 1931-IX, alle ore 9, in una sala al piano terreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª serie, creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 22 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	697641	129,50	Testa Filippo fu Tommaso dom. a Napoli con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono Venuti *Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono-Venuti *Maria-Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	289597	2.955 —	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usufrutto a Gai *Maddalena fu Giovanni Battista ved. di Gerbi Enrico*, dom. in Asti.	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maria Maddalena fu Battista* ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
»	289598	2.950 —	Ferraris Ida fu Giuseppe, moglie di Pugno Carlo, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maddalena* fu *Giovanni Battista* ved. di Gerbi *Enrico*, dom. in Asti.	Intestazione come contro con usufrutto a Gai *Maria Maddalena* fu Battista ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
3.50 %	188034	91 —	Gullo Pericle, *Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo domic. a Ivrea con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle ed Ezio di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo, nonchè prole nascitura da Sandino Emilia ecc., come contro.
»	188035	91 —	Gullo *Pericle, Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea con usuf. vitalizio a favore di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda.	Gullo *Pericle ed Ezio* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo nonchè prole nascitura da Sandino Emilia fu Giacomo Michele ecc., come contro.
»	230455	717,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora Sandino Emilia fu Giacomo Michele, moglie dello stesso Gullo Filippo e figli nascituri di Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico, eredi indivisi, dom. a Ivrea con usufrutto a Sandino Emilia fu Giacomo Michele.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele ecc. come contro.
»	259502	892,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto, Clelia ed Anita di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, ecc. come contro;

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	259503	626, 50	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	272836	770 —	Gullo Pericle, *Ezio, Ulisse*, Egisto, Clelia ed *Anita* di Filippo Bongiovanni, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele dom. a Torino con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo Bongiovanni.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo minori sotto la p. p. del padre ed aventi diritto all'eredità di Gullo Ezio ed Ulisse di Filippo nonchè figli nascituri ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	436642	35 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo moglie di Gullo Filippo, dom. a Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Emilia fu Giacomo, moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, *nonchè aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse, Ezio ed Egisto di Filippo e figli nascituri ecc. come contro con usufrutto come contro.
»	436573	234, 50	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.
»	546950	665 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Emilia dom. a Torino.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo *nonchè aventi diritto* alla eredità di Gullo Ulisse, Ezio, Egisto fu Filippo e di Gullo Filippo fu Giuseppe e prole nascitura ecc. come contro.
»	584092	588 —	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	230456	906,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi, dom. ad Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Giuseppina fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico dom. a Vercelli.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto alle eredità* di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina, ecc. come contro con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	143167	895 —	Sbrocca *Sabatino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre d'Amato Angela fu Nicolangelo, dom. a Matrice (Campobasso).	Sbrocca *Paolo Sabatino* fu Giovanni ecc. come contro.
3.50 %	335695	105 —	*Gaio* Giuseppe di Giovanni, dom. in Vogogna (Novara).	*Goio* Giuseppe di Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 5 %	401301	1250 —	Falabrino Nicola, Camillo fu Pietro, dom. a Cuneo, con usufrutto a Falabrino Caterina fu Pietro ved. Rustichelli Francesco, dom. a Cuneo.	Intestazione come contro con usufrutto a Falabrino *Maria Catterina* ecc. come contro.
»	431499	165 —	Maulini *Amelia* Dario e Mirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini Adriana di Francesco vedova Maulini, dom in Omegna (Novara).	Maulini *Bruno*, Dario e Mirca o Nirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini *Maria Adriana* di Francesco, ecc. come contro
Cons. 5 % »	105325 256008	100 — 50 —	Dolino Camillo di Domenico, dom. a Mompantero (Torino) con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Domenico* fu Francesco e Dolino *Margherita* fu Francesco ved Caffo Luigi fu Gio Battista	Dolino Camillo di *Giovanni Domenico* ecc. come contro con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Giovanni Domenico* fu Francesco e Dolino Maria Margherita ecc. come contro.
»	165495	900 —	*Campisi Vittorina* fu Salvatore, moglie di Ricciardolo Salvatore di Filippo, dom. a Francofonte (Siracusa) con vincolo dotale.	*Pansuti-Campisi Salvatrice-Vittoria* ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	235497	420 —	Ospedale Oftalmico ed Infantile di Torino con usufrutto a Canale *Giuseppa fu Gio Battista moglie di Chiola Gaspare Antonio*, dom. in Torino.	Intestazione come contro con usufrutto a Canale *Catterina-Maria Carolina-Giuseppina* fu Gio Battista moglie di Chiola *Antonio-Gaspare*, dom. in Torino.
»	93290	525	Massone *Clotilde* del vivente Carlo Federico, moglie di Giovanni Battista Focacci, dom. a Genova con vincolo dotale.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* ecc. come contro.
»	418067	245 —	Massone *Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di Focacci *Giovanni*, dom. a Genova.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di *Giovanni Battista* Focacci, dom. a Genova.
»	692265	420 —	Spalletti Zoraide fu Pietro moglie di Travisi Gaetano dom. in Roma con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo e Spalletti *Egilda* fu Pietro, dom. in Roma.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo, *detto anche Paolo* e Spalletti Elvira *detta anche Elgida* fu Pietro, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6553)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorsi per esami e per titoli ai posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) posti n. 10;

b) capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) posti num. 15.

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati, per quanto concerne i posti di chimico aggiunto (gruppo *A*), agli impiegati appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e, per quanto concerne quelli di capotecnico chimico aggiunto (gruppo *B*), agli impiegati di gruppo *C*, che si trovino nelle medesime condizioni.

Ai concorsi stessi può altresì partecipare il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Amministrazione della guerra, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune, in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici (o titoli di studi chimici superiori), per gli aspiranti ai posti di capotecnico chimico aggiunto.

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo; certificato per il personale non di ruolo relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato, alla data 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a sei mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI CHIMICO AGGIUNTO.

PROVA SCRITTA.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

PROVE PRATICHE.

1. — Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.
2. — Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.
3. — Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

PROVA ORALE.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.
B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativo e darà titolo di preferenza).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A CAPOTECNICO CHIMICO AGGIUNTO.

PROVA SCRITTA.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

PROVA PRATICA.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi con relazione scritta.

PROVE ORALI.

1. — Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi).
2. — Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari:

a) *Matematica*:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.
Misure e proporzioni.
Calcolo letterale ed algebrico: operazioni fra i polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.
Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.
Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.
Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.
Risoluzione dei triangoli.

b) *Fisica ed elettricità*:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.
Peso specifico e densità.
Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi.
Principio di Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello pozzi artesiani, sifoni.
Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.
Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.
Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.
Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.
Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.
Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.
Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico; elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.
Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.
Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.
Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.
Cenni sulle correnti variabili e alternate.
Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.
Cenni sulle macchine dinamolettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.
Cenni sui principali tipi di motori elettrici.
Trasformatori statici a corrente alternata.
Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.
Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.
Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

3. — Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa e darà titolo di preferenza).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

(6703)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento di sei premi da L. 5000 ciascuno per lavori su argomenti di scienze filosofiche e morali, matematiche e fisiche, naturali, storiche e filologiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 945;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a sei premi di L. 5000 ciascuno da conferirsi come segue:
a) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e morali;
b) due ai migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche;
c) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze naturali;
d) due ai migliori lavori su argomenti di scienze storiche e filologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori, di ruolo od incaricati (esclusi i supplenti), degli Istituti Regi o pareggiati di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori di istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso però non avrà effetto nei confronti di chi venga nominato professore di ruolo in una Università o Istituto superiore, nell'intervallo sino alla proclamazione dei vincitori.

Art. 3.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali stampati non prima dell'anno 1930 o inediti.
Non sono ammissibili lavori e studi già presentati, per qualsiasi ragione e a qualsiasi effetto, a precedenti concorsi a premi del Ministero dell'educazione nazionale o di Enti ed Istituti.
Non sono ammissibili lavori redatti in lingua straniera o editi all'estero.
I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non sono accettati.
Ciascun lavoro deve essere autenticato con la firma autografa dell'autore.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da L. 5, l'aspirante deve indicare, oltre il proprio nome, cognome ed esatta qualifica, l'Istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intende concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.
Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarli prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire dal Ministero o da Enti ed Istituti.
L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione in carta libera nella quale il rettore, direttore o capo d'Istituto, deve indicare il grado e la qualifica rivestita dall'interessato ed attestare che egli trovasi in servizio.

Art. 5.

Domanda e lavori debbono essere trasmessi dagli aspiranti direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le accademie e biblioteche), a mezzo di plico raccomandato: non è ammessa la presentazione di domanda e lavori fatti personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.
I plichi raccomandati debbono pervenire a questo Ministero non oltre il giorno 14 gennaio 1932. In ogni caso, restano esclusi dall'ammissione al concorso quegli aspiranti che non comprovino di aver spedito il plico raccomandato da qualsiasi ufficio postale nel Regno entro il 7 gennaio 1932.

Art. 6.

La Reale Accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1932.
I premi saranno corrisposti ai vincitori dopo la proclamazione.
A tutti i concorrenti sarà inviato, non appena possibile, un estratto a stampa della relazione della Reale Accademia dei Lincei.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di acquisire alla propria biblioteca, a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.
Nei volumi prescelti e immessi alla biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale Accademia dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.
Tutti gli altri lavori saranno restituiti ai concorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero e negli atti della Reale Accademia dei Lincei.

Roma, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6728)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di 2° assistente alla cattedra di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Viste le deliberazioni del Consiglio accademico dell'8 aprile 1931, e del Consiglio di amministrazione dell'11 aprile 1931;
Vista la lettera n. 111445, in data 12 luglio 1931-IX, colla quale il Ministero delle finanze ha concesso la prescritta autorizzazione;
È bandito il concorso ad un posto di assistente alla Cattedra di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, con la retribuzione annua di L. 7000 lorde (ridotte del 12 % per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) oltre alla eventuale aggiunta di famiglia spettante per legge.
Al concorso potranno prendere parte i laureati in chimica, in chimica e scienze naturali, ed in chimica farmaceutica.
I concorrenti non dovranno aver superato l'età di anni 30 nel giorno della chiusura del concorso.
Il concorso sarà per titoli e per esame.
L'esame consisterà in una prova pratica (analisi chimico-microscopica di una merce) ed in una prova orale (esame di coltura merceologica generale).
I concorrenti dovranno presentare alla segreteria dell'Istituto domanda in carta bollata da L. 3 entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente bando;
3° certificato di buona condotta, legalizzato;
4° certificato degli studi compiuti, coi voti riportati negli esami speciali e di laurea.
Il candidato prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della provincia e degli Enti morali.

Torino, addì 10 settembre 1931 - Anno IX.

Il direttore: VIGNOLO-LUTATI.

(6729)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.